

REGOLAMENTO

Albo fornitori e sistema di qualificazione

NOTA: Il documento firmato è presente nell'archivio di sistema di OSGRU



OGGETTO: Albo fornitori e sistema di qualificazione

Data:

| Direzione proponente | Firma | Note |
|----------------------|---------------------|------|
| DIRPR | <i>A. Paschetto</i> | |

| Atto verificato da | Firma | Note |
|--------------------|----------------------|--------------------------|
| OSGRU | <i>S. Andrisani</i> | Effettuate verifiche su: |
| Atto verificato da | Firma | Note |
| DICAM | <i>R. Candela</i> | Effettuate verifiche su: |
| Atto verificato da | Firma | Note |
| LEGLE | <i>P. Savino</i> | Effettuate verifiche su: |
| Atto verificato da | Firma | Note |
| SATAM | <i>L. Rizzo</i> | Effettuate verifiche su: |
| Atto verificato da | Firma | Note |
| DIRRU | <i>P. Scrimieri</i> | Effettuate verifiche su: |
| Atto verificato da | Firma | Note |
| DIRGE | <i>F. Portincasa</i> | Effettuate verifiche su: |



Approvato dal Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Firma _____

Data _____



Sommario

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 5 |
| 2. RIFERIMENTI | 5 |
| 3. DEFINIZIONI E ACRONIMI | 6 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI | 7 |
| 5. PROCESSO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI AQP | 8 |
| 5.1 FASE 1: REGISTRAZIONE AL PORTALE | 9 |
| 5.2 FASE 2: ABILITAZIONE | 9 |
| 5.3 FASE 3: OPERATIVITA' | 9 |
| 5.4 Stati di qualificazione | 11 |
| 5.5 Selezione dei soggetti per la partecipazione alle procedure di gara | 11 |
| 5.6 Requisiti per l'iscrizione di Operatori Economici | 12 |
| 6. DICHIARAZIONI, DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI | 14 |
| 7. IL SISTEMA DI VENDOR RATING - IVR | 14 |
| 8. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LE PREFETTURE | 16 |
| 9. VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE..... | 16 |
| 10. SOSPENSIONE DALL'ALBO | 17 |
| 11. CANCELLAZIONE DALL'ALBO | 18 |
| 12. RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO | 19 |
| 14. VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO | 19 |
| 15. FORO COMPETENTE..... | 20 |



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI E SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento (di seguito, il “Regolamento”) definisce le regole relative al processo di iscrizione e di qualificazione degli Operatori Economici, interessati a diventare fornitori di AQP S.p.A., all’interno del Sistema di Qualificazione istituito e gestito *ex artt.* 162 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, per le categorie merceologiche di cui **all’allegato A1**, nel rispetto dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

L’esistenza dei Sistemi di Qualificazione è stata resa nota, ai sensi dell’art.162 del D.lgs. n. 36/2023, mediante apposito avviso pubblicato con le forme e modalità previste dall’art. 164 del D.lgs. n. 36/2023.

L’iscrizione all’Albo Fornitori costituisce per gli operatori economici presupposto per potere essere invitati a presentare offerta e partecipare alle procedure **ristrette o negoziate a valere sul sistema di qualificazione**, con inviti agli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori per la categoria merceologica pertinente, indette da AQP ai sensi dell’art 168 del D.lgs. n. 36/2023 e/o d’affidamento diretto.

Resta salva la possibilità di utilizzare le procedure aperte, ristrette o negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando di gara ai sensi del Codice.

Per i contratti non strumentali, da un punto di vista funzionale, al settore speciale di attività di AQP, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui al presente paragrafo, si procede normalmente mediante consultazione degli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche di cui all’Allegato A2.

L’iscrizione all’Albo, pur essendo condizione essenziale per poter essere fornitore di AQP, non costituisce diritto ad essere invitato alle procedure indette dallo stesso.

2. RIFERIMENTI

In relazione a quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica in particolare, ove compatibile, la seguente normativa:

- Il vigente Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il Testo unico in materia ambientale, approvato con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Il Codice delle leggi antimafia, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- La legge 13 agosto 2010, n.136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- Il Decreto Semplificazioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., come ulteriormente modificato dall’art. 224 del D.lgs. n. 36/2023;



- Il Decreto Semplificazioni bis di cui al decreto-legge n. 77 del 31.05.2021 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- La Legge anticorruzione n. 190 del 2012 e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;
- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*;
- Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, aggiornato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Il Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione in vigore emanato da ANAC;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. n.231/2001
- Codice Etico e di Comportamento
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) e relative tabelle allegate.

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nel presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- **Operatore Economico (O.E.):** persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori, opere, prodotti o servizi;
- **Potenziale Fornitore:** Soggetto che ha completato l’iscrizione nell’Albo Fornitori di AQP (*Operativo*);
- **Fornitore:** Soggetto titolare di uno o più contratti attivi;
- **AQP S.p.A.: Acquedotto Pugliese S.p.A.;**
- **Piattaforma di e-Procurement (“Portale”):** piattaforma informatica per la gestione dell’albo fornitori e delle gare telematiche e del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- **Affidamenti di modico valore:** affidamenti di modesto importo, come definito nelle procedure AQP vigenti tempo per tempo, che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto già in essere;
- **RdP:** Responsabile del procedimento per la fase di iscrizione all’Albo fornitori e qualificazione ai relativi Sistemi;
- **Categoria Merceologica:** raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi;
- **Regolamento sotto soglia:** Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria *ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023*, disponibile sul sito www.aqp.it;
- **Start up: impresa costituita da meno di 3 anni.**
- **Istanza d’iscrizione:** questionario d’iscrizione per singola categoria merceologica.



4. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza d'iscrizione all'Albo Fornitori, gli Operatori economici di seguito riportati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

Sono ammessi per le categorie di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i professionisti singoli, associati, i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati;
- b) le società di professionisti;
- c) le società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Gli Operatori economici devono rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Non è contemplata l'iscrizione ad una o più categorie dell'Elenco Fornitori in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.). Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere alle procedure di negoziazione in R.T.I. se è consentito dalle regole della singola procedura e se tutti i componenti del raggruppamento sono iscritti all'Albo Fornitori.

Uno stesso operatore economico (persona fisica o giuridica) non può presentare, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di iscrizione a titolo individuale e contestualmente come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di più compagini societarie.



È fatto divieto di chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in forma individuale sia in forma di componente di un consorzio ordinario, gruppo europeo di interesse economico (GEIE), aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito rete/i di impresa/e).

Resta inteso che gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati da AQP in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del codice civile.

Gli Operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono iscritti alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani.

I liberi professionisti non possono presentare istanza d'iscrizione per la stessa categoria per la quale risulti già presentata domanda da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista in questione sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo ovvero tali società risultino già operative.

Gli Operatori economici dovranno necessariamente selezionare una o più categorie merceologiche per le quali desiderano prestare la propria attività e avviare il processo **d'iscrizione**.

5. PROCESSO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI AQP

Sulla Homepage del Portale Albo Fornitori, nella sezione "Documentazione" sono presenti le categorie merceologiche (ALLEGATO A1 - Categorie Merceologiche Settori speciali ed ALLEGATO A2 – Categorie Merceologiche non strumentali), suddivisi in servizi, forniture e lavori, utilizzate da AQP, tra le quali l'Operatore economico può individuare quella di maggiore interesse e attinenza rispetto al proprio oggetto sociale ed ambito di attività.

Si precisa che nell'ALLEGATO A1 - Categorie Merceologiche Settori speciali sono riportate quelle categorie di lavori, servizi e forniture, anche potenzialmente strumentali all'attività rientrante nel core business di AQP.

Il procedimento d'iscrizione all'Albo Fornitori di AQP si svolge esclusivamente tramite la piattaforma software e si compone di tre fasi:

- Registrazione al Portale;
- Abilitazione;
- Operatività.

Di seguito si descrivono in dettaglio le tre fasi.

Il procedimento di qualificazione si completa di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, comunque non oltre i 90 giorni.

Qualora AQP, per motivate ragioni, non può ultimare il procedimento di iscrizione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, informerà il soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e della data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Le dichiarazioni false, mendaci o reticenti rese dall'Operatore Economico in fase d'iscrizione o rinnovo della stessa costituiscono preclusione alla qualificazione nell'Albo Fornitori e comportano sanzioni penali (ex. art. 76 del DPR 445/2000).



AQP può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l'iscrizione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste. In tal caso informerà il soggetto richiedente delle motivazioni del parziale accoglimento della domanda. AQP non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio o ricezione della documentazione, dovuto a disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È esclusivo onere dell'Operatore Economico iscritto all'Albo fornitori la verifica e l'aggiornamento costante dei dati inseriti in piattaforma e della propria casella di posta elettronica oltre alla conoscenza dei termini, condizioni e avvertenze contenuti nel presente Regolamento.

5.1 FASE 1: REGISTRAZIONE AL PORTALE

Al fine di avviare l'iter **d'iscrizione**, per diventare potenziale fornitore di AQP, è necessario iniziare il processo registrandosi al Portale.

Le informazioni che l'O.E. deve inserire all'atto della richiesta di registrazione al Portale ed aggiornare, in caso di variazioni, sono relative:

- alle generalità del Legale Rappresentante o del/i procuratore/i;
- ai contatti del referente che utilizzerà il Portale;
- agli indirizzi E-mail e PEC di riferimento che saranno il domicilio eletto per la ricezione di comunicazioni. Questi indirizzi email verranno utilizzati per il recupero delle credenziali di accesso al sito e per tutte le comunicazioni ufficiali.

5.2 FASE 2: ABILITAZIONE

L'Abilitazione è la seconda fase del processo d'iscrizione nella quale l'O.E. dichiara il possesso di tutti i requisiti generali previsti dal Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l'O.E. deve rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni riferite a:

1. Assenza delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici (ex art 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023);
2. Presa visione ed accettazione delle Condizioni generali di contratto;
3. Presa visione ed accettazione dei Regolamenti Albo Fornitori e Appalti Sotto Soglia, del Codice Etico e di Comportamento, del Modello 231 e dell'Informativa sul trattamento dei dati;
4. Presa visione ed accettazione delle Modifiche delle condizioni di abilitazione;
5. Rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le suddette dichiarazioni sono contenute nel "Modulo di Dichiarazione", documento non modificabile (pdf) scaricabile dal portale, che deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore ed allegato al Portale.

In assenza di uno dei predetti requisiti, AQP non potrà procedere all'abilitazione dell'O.E.

5.3 FASE 3: OPERATIVITA'



La terza fase del processo d'iscrizione all'Albo fornitori consiste nella valutazione del possesso dei requisiti specifici di ciascuna delle categorie merceologiche selezionate dall'Operatore Economico (e specificati nell'Allegato B "TABELLE REQUISITI") che possono includere attestazioni SOA, Fatturato Globale e Contratti analoghi, indicatori di Solidità economico finanziaria, Sostenibilità ESG e Certificazioni e Attestati di specializzazione settoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo viene richiesta all'O.E. l'autodichiarazione in ordine al possesso dei certificati relativi ai sistemi di gestione, certificazioni sociali, certificazioni ambientali, certificazioni settoriali, politiche di Diversity&Inclusion, adozione modello 231.

Per i requisiti relativi alle Certificazioni potrà essere richiesto all'operatore economico di allegare copia in corso di validità di ogni singolo certificato.

I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

Per l'iscrizione nelle categorie merceologiche ritenute più a rischio di infiltrazione mafiosa, espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., oltre a quanto su indicato, è obbligatoria la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'iscrizione alla "White list" in conformità al DPCM 24 novembre 2016.

Dopo la ricezione dell'istanza d'iscrizione (generata dalla piattaforma), AQP procede alla valutazione di quanto dichiarato ed allegato dall'O.E. L'eventuale esito positivo di tale fase – con assegnazione, all'interno della piattaforma telematica, dello stato "OPERATIVO" - consentirà di diventare potenziale fornitore di AQP con possibilità di partecipare, su invito, alle procedure di gara.

AQP comunica l'esito del procedimento d'iscrizione in relazione agli stati indicati nel paragrafo 5 per mezzo di posta elettronica certificata, indicata dall'O.E. in fase di registrazione.

AQP procede alla valutazione delle istanze d'iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Qualora, invece, l'istanza e/o la documentazione presentata non risultino complete od esaustive, il procedimento d'iscrizione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a quando l'O.E. non fornirà i richiesti chiarimenti e/o integrazioni.

In caso d'interruzione del processo d'iscrizione, i termini inizieranno nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione, delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti da AQP.

Una volta superate tutte e tre le fasi del processo d'iscrizione, l'O.E. diventa operativo sull'Albo come potenziale fornitore per le categorie merceologiche individuate.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati in fase d'iscrizione.

AQP si riserva di disporre le verifiche d'ufficio in ordine alle dichiarazioni rese in fase d'iscrizione ad evento o mediante selezione di un campione.

Inoltre AQP potrà verificare la persistenza del possesso dei requisiti auto-dichiarati in fase di iscrizione all'Albo mediante controlli delle informazioni fornite.

Qualora il potenziale fornitore, durante la vigenza della sua operatività, manifesti la volontà di incrementare il numero delle categorie merceologiche, il processo d'iscrizione delle nuove istanze sarà perfezionato con le modalità sopra indicate.



5.4 Stati di qualificazione

A seguito dell'avvenuta Registrazione sul portale di e-Procurement in uso ad AQP, l'Operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori deve inviare, tramite piattaforma, la Domanda d'Iscrizione. L'iscrizione all'Albo fornitori si perfeziona a seguito dell'approvazione da parte di AQP della Domanda d'iscrizione corredata da tutte le dichiarazioni richieste a sistema a valle della scelta della/e categoria/e merceologica/che d'interesse. L'Operatore economico consegue lo stato "OPERATIVO" sull'Albo fornitori solo a seguito della valutazione e dell'approvazione da parte di AQP della Domanda d'Iscrizione.

Ad ogni istanza d'iscrizione sarà associato uno stato, come di seguito riportato:

- **Iscrizione da approvare:** istanza generata dall'Operatore Economico sul sistema di e-Procurement in attesa di essere valutata;
- **In verifica:** Operatore Economico che dopo la valutazione viene invitato a perfezionare l'istanza d'iscrizione;
- **Operativo:** Potenziale Fornitore iscritto che ha superato positivamente la fase di valutazione per la specifica categoria merceologica;
- **No requisiti:** Operatore Economico che ha presentato istanza non completa o non esaustiva in ordine al possesso dei requisiti minimi. Tale fattispecie determina l'interruzione dell'iter approvativo;
- **Sospeso:** Operatore Economico che viene temporaneamente sospeso dall'Albo e che non può essere invitato alle procedure di affidamento;
- **Cancellato:** Operatore Economico che viene definitivamente cancellato dall'Albo d'ufficio o su istanza di parte.

5.5 Selezione dei soggetti per la partecipazione alle procedure di gara

Ai sensi dell'art.141, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 AQP ha istituito e gestisce un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è stato reso pubblico con un avviso pubblico di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H.

Quando è indetta una Procedura di gara con sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema (**ALLEGATO A1** - Categorie Merceologiche Settori speciali).

Solo dopo aver completato tutte e tre le fasi dell'iter d'iscrizione, l'Operatore Economico potrà, sulla base delle categorie merceologiche selezionate e per le quali risulterà qualificato, partecipare, su invito, a procedure di affidamento indette da AQP.

Per ogni categoria merceologica viene creato un elenco di fornitori operativi all'interno del quale selezionare i potenziali partecipanti alle procedure per l'affidamento di contratti rientranti in quella specifica categoria merceologica.

La scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate viene effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e trasparenza. A tal fine viene istituito il sistema di Vendor Rating descritto al paragrafo 6.

L'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.



Per i contratti effettuabili nell'ambito del libero mercato, non strumentali da un punto di vista funzionale al settore speciale di attività di AQP, fermo restando il rispetto dei principi generali, AQP procede normalmente previa consultazione degli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche non strumentali di cui all' **ALLEGATO A2**.

AQP, a seconda delle proprie necessità, si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare le categorie merceologiche di cui all'Allegato A e le relative tabelle requisiti di cui all'Allegato B.

5.6 Requisiti per l'iscrizione di Operatori Economici

5.6.1 Requisiti di ordine generale

Ai fini della Qualificazione all'Albo Fornitori, gli Operatori economici interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 – 95 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della qualificazione all'Albo, gli Operatori economici interessati dovranno, inoltre, essere iscritti nel Registro delle Imprese (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'Operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta la iscrizione o presso i competenti ordini professionali.

Nel caso in cui l'Operatore economico si trovi in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sarà necessario indicare, tramite piattaforma di e-Procurement, il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa controllata o collegata e la relativa relazione che intercorre.

La dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Operatore economico avviene nella fase d'iscrizione all'Albo Fornitori, mediante la presentazione del questionario di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e della successiva approvazione da parte di AQP.

I requisiti devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della richiesta d'iscrizione e perdurare per tutto il periodo di validità dell'iscrizione.

AQP si riserva in qualsiasi momento di effettuare verifiche e controlli sui requisiti autocertificati dall'Operatore economico, ad evento o a campione, e provvederà ad adottare i provvedimenti previsti in caso di esito negativo delle verifiche.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, AQP ne dà segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico ed alla Procura della Repubblica.

5.6.2 Requisiti di ordine speciale

In fase di qualificazione, gli Operatori economici dovranno indicare il fatturato globale ed il valore dei contratti analoghi posseduti per la categoria merceologica selezionata e le eventuali iscrizioni ad albi professionali o il possesso di particolari certificazioni come previsto dall'Allegato B "TABELLE REQUISITI", nel caso di categorie merceologiche speciali che prevedano qualificazioni/specializzazioni tecniche aggiuntive.

La stazione appaltante si riserva di richiedere requisiti speciali ulteriori per singolo appalto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecnico/professionale
- possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità aziendale, o ambientale, o delle procedure a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- iscrizione in appositi Albi, quali albi professionali o l'Albo dei gestori ambientali;
- particolari qualificazioni del personale operativo, quali quelle normativamente previste per la



movimentazione dell'amianto o per operare in ambienti confinati;

- possesso di risorse strumentali e/o umane, dotate di specifiche caratteristiche, necessarie per lo svolgimento di particolari prestazioni contrattuali.

Per l'iscrizione nelle categorie di Lavori per le classi di importo superiori a 150.000,00 euro, è necessario produrre dichiarazione di possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA - Società Organismo di Attestazione - autorizzata ai sensi della normativa vigente, relativa alla categoria e alle classi di importo per le quali si chiede l'iscrizione:

- I fino a euro 258.000;
- II fino a euro 516.000;
- III fino a euro 1.033.000;
- III bis fino a euro 1.500.000;
- IV fino a euro 2.582.000;
- IV bis fino a euro 3.500.000;
- V fino a euro 5.165.000;
- VI fino a euro 10.329.000;
- VII fino a euro 15.494.000;
- VIII oltre euro 15.494.000.

Ulteriori requisiti specifici: AQP si riserva la facoltà di richiedere il possesso di ulteriori requisiti e/o ulteriore documentazione integrativa, come precisato nell'Allegato B "TABELLE REQUISITI", nel caso di categorie merceologiche che prevedano qualificazioni/specializzazioni tecniche aggiuntive o nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione tecnico-economico-finanziaria.

Per l'iscrizione nelle categorie di Servizi e Forniture, sarà richiesto quanto di seguito indicato:

- **fatturato globale** dell'ultimo triennio contabile disponibile (la cifra del volume di affari maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, valore totale dei ricavi della produzione risultante da bilancio ove pubblicato);
- **contratti analoghi** degli ultimi 36 mesi attinenti a ciascuna categoria merceologica selezionata. Affinché un servizio o una fornitura possa considerarsi analogo a quello della categoria selezionata lo stesso deve rientrare nel medesimo settore imprenditoriale e/o professionale cui afferisce la categoria in esame.

La dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dell'Operatore economico avviene nella fase d'iscrizione all'Albo Fornitori, mediante la compilazione del Questionario di Categoria debitamente compilato a sistema in tutte le sue parti e della successiva approvazione da parte di AQP.

In particolare l'Operatore Economico dovrà:

- Indicare il possesso di un **fatturato globale** negli ultimi tre esercizi:
 - **nessun vincolo di fatturato globale** (valido solo nel caso di startup/O.E. costituito da meno di un anno);
 - **un fatturato globale pari ad almeno 50.000€** (valido solo nel caso di startup/O.E. costituito da più di un anno e meno di due anni);
 - **un fatturato globale pari ad almeno 100.000€** (valido solo nel caso di startup/O.E. costituito da più di due anni e meno di tre anni);
 - **un fatturato globale da 100.001€ a 150.000€;**
 - **un fatturato globale da 150.001€ fino a 500.000€;**
 - **un fatturato globale superiore a 500.000€.**
- Indicare il valore complessivo dei **contratti analoghi** alla categoria selezionata eseguiti nell'ultimo triennio anche a favore di soggetti privati:



- essere in possesso di **almeno una fattura** quietanzata di qualsiasi importo relativa alla fornitura o al servizio per cui si richiede la qualificazione (valido solo per O.E. costituiti da meno di un anno);
 - un valore complessivo di contratti analoghi **pari ad almeno 50.000€** (valido solo per O.E. costituiti da più di un anno e meno di due anni);
 - un valore complessivo di **contratti analoghi pari ad almeno 100.000€** (valido solo per O.E. costituiti da più di due anni e meno di tre anni);
 - un valore complessivo di **contratti analoghi da 100.001 € a 150.000€**;
 - un valore complessivo di **contratti analoghi da 150.001 € a 500.000€**;
 - un valore complessivo di **contratti analoghi superiore a 500.000€**;
- **Ulteriori requisiti specifici:** AQP si riserva la facoltà di richiedere il possesso di ulteriori requisiti e/o ulteriore documentazione integrativa, come precisato nell'Allegato B "TABELLE REQUISITI", nel caso di categorie merceologiche di cui all'allegato A1 Settori Speciali che prevedano qualificazioni/specializzazioni tecniche aggiuntive o nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione tecnico-economico-finanziaria.

6. DICHIARAZIONI, DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualunque dichiarazione, relazione, certificazione e altra documentazione richiesta deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante dell'Operatore Economico richiedente l'iscrizione all'Albo.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e contenere la dicitura "a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero".

La dichiarazione resa in sede di abilitazione (Allegato Modulo di dichiarazioni), ove l'Operatore Economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che tutte le dichiarazioni sono veritiere comprende anche quelle rese nel questionario di qualificazione (in tutte le sue sezioni). La predetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante e caricata nella piattaforma di e-Procurement.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente ad AQP S.p.A. ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato e/o prodotto in fase d'iscrizione e/o inerente alla propria compagine societaria e/o organizzativa.

7. IL SISTEMA DI VENDOR RATING - IVR

AQP istituisce un sistema di Vendor Rating che consenta di misurare in modo oggettivo e monitorare nel tempo, il valore e le performance degli Operatori Economici al fine di implementare il meccanismo di rotazione per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata secondo criteri oggettivi, coerenti con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.



Lo scopo del Vendor Rating è quello di monitorare ed incoraggiare il miglioramento delle prestazioni della catena di fornitura rispetto ai valori fondanti di AQP: solidità economico finanziaria, sostenibilità ambientale e sociale, affidabilità nei comportamenti in fase di gara e qualità nell'esecuzione dei contratti.

Gli obiettivi che AQP intende perseguire attraverso il Vendor Rating sono finalizzati allo sviluppo del parco fornitori qualificati nell'Albo Fornitori AQP attraverso:

- la valorizzazione dei punti di forza e dei comportamenti virtuosi degli Operatori Economici che potranno beneficiare di una maggiore frequenza di invito alle gare e di volumi di spesa crescenti gestiti attraverso l'Albo;
- l'accesso all'Albo favorito anche alle PMI e alle start up per effetto di requisiti richiesti premianti e non escludenti;
- l'oggettività e la trasparenza nell'assegnazione e comunicazione dei punteggi di Vendor Rating;
- il miglioramento continuo delle performance dei fornitori guidato dai suggerimenti e dai feedback rilasciati da AQP.

Il sistema di Vendor Rating proposto agli Operatori Economici si fonda sugli stessi valori che AQP persegue quotidianamente:

- **Solidità:** Indicatori economico-finanziari correlati con il patrimonio e il cash flow;
- **Sostenibilità:** punteggio premiante per certificazioni di qualità, ambientali, sociali, energetiche e aziendale;
- **Affidabilità:** Indicatori di correttezza ed accuratezza dei fornitori invitati in fase di gara;
- **Qualità:** Indicatori di performance dei fornitori in fase di esecuzione di un contratto.

La valutazione dei fornitori di AQP verrà effettuata sull'intero processo di collaborazione: qualifica (ex ante), partecipazione alle gare ed esecuzione del contratto (ex post).

Il dettaglio del sistema di rating è indicato in un'appendice (Allegato C) che sarà oggetto di pubblicazione al momento della sua attivazione.

Si riporta a titolo esplicativo la struttura di Vendor rating utilizzata:

| Tabella KPI | | | Modifica Struttura | Modifica Valutatori |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| KPI | | Gruppo di Valutazione | Peso KPI | |
| 1. Solidità economico finanziaria | | | | |
| 1.1 | Solidità Patrimoniale | Default | 53,3% | |
| 1.2 | Indice di ritorno liquido | Default | 46,7% | |
| 2. Sostenibilità ESG | | | | |
| 2.1 | Certificazione qualità | Default | 8% | |
| 2.2 | Certificazione ambientale | Default | 20% | |
| 2.3 | Certificazione sicurezza lavoro | Default | 12% | |
| 2.4 | Certificazione energetica | Default | 12% | |
| 2.5 | Certificazione rapporti Sociali | Default | 12% | |
| 2.6 | Politiche di diversity | Default | 8% | |
| 2.7 | Rating di legalità | Default | 12% | |
| 2.8 | Politiche di Inclusion | Default | 8% | |
| 2.9 | Adozione modello DSI | Default | 8% | |



| 3. Affidabilità in fase di gara | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| KPI | | Gruppo di Valutazione | Peso KPI |
| 3.1 | Risposta agli inviti | Default | 50% |
| 3.2 | Completezza della documentazione | Default | 50% |

| 4. Qualità di esecuzione del contratto | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| KPI | | Gruppo di Valutazione | Peso KPI |
| 4.1 | Non conformità e penali contrattuali_LFORN0102 | Default | 100% |

8. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LE PREFETTURE

AQP si riserva di istituire e mantenere in vigore Protocolli di Legalità finalizzati allo scambio di informazioni con le istituzioni preposte per verificare eventuali rischi di infiltrazioni criminali.

L'iscrizione dell'Operatore Economico in Albo implica l'autorizzazione allo scambio delle informazioni di cui sopra con i soggetti previsti nel Protocollo di Legalità.

9. VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I requisiti previsti per l'iscrizione devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della presentazione dell'istanza d'iscrizione e perdurare per tutto il periodo di validità della qualificazione.

AQP potrà procedere, sia in fase di iscrizione che in qualunque altro momento, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici al momento dell'iscrizione o in sede di aggiornamento, anche con l'ausilio di qualsiasi strumento informatico e mediante eventuali visite ispettive e/o controlli a campione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli Operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dichiarati in sede d'iscrizione.

A comprova dei requisiti generali, AQP si riserva, in qualunque momento, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

AQP, si riserva la facoltà di prevedere ogni forma di verifica e controllo al fine di accertare il possesso ed il permanere dei requisiti d'iscrizione previsti e, ai sensi dell'art.71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede ad effettuare idonei controlli, ad evento o a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori qualificati all'interno dell'Albo Fornitori AQP.

In ragione del cospicuo numero di Operatori economici qualificati, AQP dispone di estrarre una quota significativa (a scelta della Stazione Appaltante) di Operatori economici iscritti all'Albo Fornitori AQP. A tal fine si procederà annualmente al sorteggio degli Operatori Economici da assoggettare a comprova.

Degli Operatori economici sorteggiati, attraverso un programma di estrazione casuale, verrà avviata la comprova delle dichiarazioni rese a sistema previa comunicazione da inoltrare agli Operatori economici stessi.

Ciascun Operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente, attraverso la piattaforma telematica, la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute: in ordine ai requisiti generali e speciali previsti; in riferimento alle categorie per le quali è già qualificato nell'Albo Fornitori, sia a quelle di nuova acquisizione; in riferimento a ogni altra informazione utile in merito alla qualificazione professionale o, più semplicemente, all'anagrafica dell'Operatore economico (ad esempio nuove abilitazioni, certificazioni di qualità, variazione sede legale o domicilio elettivo, variazioni di indirizzi di posta ordinaria e/o certificata), ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Albo Fornitori.



AQP S.p.A. può richiedere al Fornitore, in ogni momento di vigenza dell'Albo, la produzione della documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, fermo restando che l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture in esito all'espletamento di procedure di gara normate dal Codice dei Contratti, darà comunque luogo alle verifiche documentali da questo previste.

Si precisa che la sopravvenuta perdita o mancato aggiornamento dei dati e requisiti stabiliti per la qualificazione all'Albo costituisce causa di sospensione dallo stesso ai sensi del successivo art. 10.

10. SOSPENSIONE DALL'ALBO

AQP S.p.A. potrà sospendere, mediante decisione motivata, la qualificazione del fornitore all'Albo nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della documentazione richiesta in tempi congrui anche in conformità alla normativa che regola parte della documentazione/certificazione da produrre;
- b) sopravvenuta perdita o mancato aggiornamento dei requisiti stabiliti per la qualificazione all'Albo;
- c) inadempimenti relativi a obbligazioni derivanti dal procedimento di valutazione, ai progetti, agli standard di qualità richiesti o alle tempistiche di consegna previste nei contratti aggiudicati da AQP;
- d) violazione di un obbligo previsto dalle Condizioni Generali di Acquisto di AQP;
- e) ingiustificata interruzione dell'esecuzione del contratto/ordine e conseguente risoluzione contrattuale per grave inadempimento;
- f) violazione della normativa in materia di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro, in materia previdenziale, retributiva, assicurativa e fiscale;
- g) non conformità alle metodologie e tecnologie impartite da AQP nei Capitolati Speciali d'appalto, talmente gravi da imporre l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;
- h) cessione, trasferimento o surrogazione dei diritti e degli obblighi contrattuali senza espressa autorizzazione da parte di AQP;
- i) stipula di una transazione legale, indipendentemente dalla formula utilizzata (vendita, trasferimento di azioni o quote, fusioni o scissioni o qualsivoglia operazione societaria, evento, azione o operazione giuridica) che preveda un cambiamento significativo della titolarità delle azioni/quote del fornitore o un cambiamento relativo al controllo societario effettivo, diretto o indiretto, del fornitore o delle società controllate da quest'ultimo o di quelle da cui lo stesso dipende, senza averne dato immediata comunicazione ad AQP per la conseguente presa d'atto e nuova qualificazione;
- j) violazione dei principi previsti nel Codice Etico di AQP;
- k) violazione di un obbligo previsto da un Non Disclosure Agreement di AQP, eventualmente previsto contrattualmente;
- l) mancata disponibilità da parte del Fornitore a consentire l'accesso presso i propri uffici / stabilimenti / cantieri senza giustificato motivo;
- m) qualsiasi altro inadempimento del fornitore che possa impedire o pregiudicare in modo rilevante il buon esito del contratto/ordine;
- n) violazione clausola riservatezza.



L'applicazione della misura della sospensione avverrà a seguito di apposito procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio.

Con la notifica all'interessato della sospensione verrà altresì indicata la durata del provvedimento di sospensione, che non potrà superare dodici (12) mesi. Scaduto il periodo di sospensione, in mancanza di revoca per aver rimediato/superato la circostanza che ne ha provocato l'adozione, si produrrà automaticamente la cancellazione dell'iscrizione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo, inoltre, potrà seguire anche ad espressa richiesta del Fornitore.

Durante il periodo della sospensione il fornitore sarà escluso dalla partecipazione alle procedure di gara di AQP espletate per l'affidamento di contratti/ordini che prevedano l'utilizzo dell'Albo. Il Fornitore sospeso può in ogni momento richiedere la revoca della sospensione se sono cessate le condizioni che l'hanno determinata, attraverso una richiesta scritta e fornendo idonea documentazione. AQP S.p.A. dovrà fornire una risposta motivata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

11. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

AQP S.p.A. potrà cancellare il potenziale fornitore dall'Albo, qualora:

- sia sopravvenuta la perdita dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti dal presente Regolamento ai fini della qualificazione;
- reputi particolarmente gravi le cause che hanno portato alla sospensione temporanea con conseguente conclusione negativa dell'avvio del procedimento teso a verificare le irregolarità che non consentono oltremodo la qualifica di Operatore idoneo;
- il Fornitore non abbia sanato, nei termini temporali indicati, le irregolarità o le anomalie nell'iscrizione o nella produzione o tenuta dei documenti richiesti;
- venga accertata la falsità delle dichiarazioni presentate per ottenere la qualificazione all'Albo;
- le cessioni e trasformazioni societarie comunicate ad AQP hanno comportato la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento;
- AQP venga a conoscenza di un subappalto non autorizzato;
- il fornitore abbia commesso ulteriori infrazioni che per legge comportano la naturale cancellazione dall'Albo come soggetto qualificato a contrarre con soggetti pubblici;
- si verifichi la cessazione dell'attività del fornitore.

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Direttore Procurement mediante provvedimento notificato tramite PEC al fornitore.

I potenziali fornitori possono chiedere la cancellazione della loro iscrizione all'Albo presentando richiesta scritta.

Nel caso in cui sia disposta dall'ANAC l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 94, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, la cancellazione comporta l'impossibilità di essere reinserito in Albo per un periodo corrispondente alla durata dell'iscrizione disposta dall'Autorità.

Il potenziale fornitore a cui è stato emesso un provvedimento di cancellazione potrà richiedere una nuova qualificazione decorso 1 (un) anno dalla data del provvedimento, salvo diversa disposizione emessa dalle Autorità competenti.



12. RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano l'Operatore Economico si obbliga a:

1. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porre in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
3. conformare i propri comportamenti al rispetto delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento e di quelle previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi (MOGC) della società AQP S.p.A. garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti;
4. conformare i propri comportamenti al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive integrazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonché del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della società AQP S.p.A., garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti;
5. comunicare tempestivamente ad AQP S.p.A. tutte le variazioni relative alla permanenza e al possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione, ivi inclusi eventuali trasferimenti della qualificazione in conseguenza di un'operazione societaria (es. fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, ecc...).

All'Operatore Economico possessore di un account, è imputata qualunque azione compiuta all' interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio account.

Gli Operatori Economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di Cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

A tal riguardo, qualora AQP S.p.A. ravvisi una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art. 77 del D.P.R. n.445/2000, verrà data comunicazione all'ANAC e, ove penalmente rilevante, verrà sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema stesso, né di AQP S.p.A., e il medesimo operatore economico è pertanto responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito o di una qualsiasi delle norme del Codice Etico di AQP.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, necessari all'iscrizione al sistema di qualificazione per le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, deve essere pubblicata sul Portale e l'Operatore Economico dovrà obbligatoriamente prendere visione della stessa per poter completare la procedura d'iscrizione.

La stessa informativa è sempre pubblicata sul sito di AQP (<https://www.aqp.it>).

14. VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'esistenza dell'Albo. AQP S.p.A. si riserva il diritto di modificare il Regolamento e i suoi allegati anche in assenza di obblighi derivanti da modifiche legislative. Le modifiche saranno valide dal momento della pubblicazione sul sito web di AQP S.p.A.



I potenziali fornitori in Albo dovranno verificare periodicamente gli aggiornamenti eventualmente apportati sia al Regolamento che ai suoi Allegati.

Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione Albo Fornitori presente sul sito web di AQP S.p.A.

15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in materia di efficacia, interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Bari. È esclusa la competenza arbitrale.



Elenco allegati:

ALLEGATO A1 - Categorie Merceologiche Settori speciali

ALLEGATO A2 – Categorie Merceologiche non strumentali

ALLEGATO B - Tabelle Requisiti

ALLEGATO C - Appendice Vendor rating

Le istruzioni operative per la registrazione al portale sono disponibili all'indirizzo web <https://appalti.aqp.it/>